

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 556}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Contributo straordinario all'Organizzazione
internazionale del caffè (ICO), con sede in Londra

Seduta del 12 ottobre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo internazionale sul caffè, adottato a Londra il 19 febbraio 1968, giunse alla sua naturale scadenza del 30 settembre 1973 in una situazione di contrasti tra paesi produttori e paesi consumatori che non consentì allora il raggiungimento di una intesa di carattere globale per la rinegoziazione dell'Accordo stesso.

Come unica possibilità di soluzione, nel perdurare di tali divergenze, nell'aprile 1973 fu approvata all'unanimità dei paesi membri dell'Accordo la risoluzione n. 264 che «congelò» l'Accordo del 1968 prorogandone la validità di due anni (e successivamente di tre anni) limitatamente alle clausole amministrative. Furono soppressi così gli articoli da 27 a 52 concernenti il regime di esportazione ed importazione, il sistema di certificazione, la politica ed il controllo della produzione, il regime delle scorte, ecc. Pertanto, con la soppressione dal 1° ottobre 1973 dell'operatività delle sopraccitate disposizioni economiche fu attuata la libera importazione di prodotti del settore caffeicolo nei confronti di tutte le provenienze, quindi soppressione di ogni misura di controllo.

L'obiettivo che i paesi membri si proposero in quel periodo di transizione e di fronte al rischio di una rinuncia ad ogni tipo di accordo, fu quello di conservare la struttura organizzativa ICO (Organizzazione internazionale del caffè) che, sia pure ridotta e priva di obblighi reciproci in materia di scambi e di controlli, fosse in grado di svolgere determinate funzioni quali la salvaguardia della qualità del caffè, la promozione del consumo, l'esame dell'evoluzione del mercato, attraverso la raccolta dei dati statistici, in particolare di quelli relativi alla produzione per singolo paese e al consumo globale.

L'Italia, in quell'epoca, ritenne opportuno non partecipare alla proroga dell'Accordo 1968, pur continuando a presenziare in qualità di osservatore a tutte le successive riunioni che hanno portato alla negoziazione del nuovo accordo, perché nella impossibilità pratica di ottenere la ratifica parlamentare entro la scadenza richiesta per essere in regola con il versamento dei contributi e poter, di conseguenza, continuare ad usufruire del diritto di voto. La notifica di accettazione dell'Accordo avrebbe dovuto,

infatti, essere accompagnata dalla riserva di una ratifica che sarebbe intervenuta ad Accordo praticamente scaduto, impedendo comunque un'effettiva partecipazione italiana. Ciononostante e conformemente alle disposizioni della risoluzione n. 266, approvata dal consiglio dell'ICO sempre nell'aprile 1973 come corollario alla risoluzione di cui sopra, si rende necessario ed urgente da parte del Governo italiano il versamento all'ICO di un contributo straordinario, a valere sul bilancio amministrativo 1972-73, per un ammontare pari a 20.520 dollari americani, a fronte dei 54 voti a disposizione del nostro paese nel corso dell'Accordo

1968. Tale contributo aggiuntivo fu ritenuto necessario per poter consentire all'ICO - deficitario di liquidità monetaria - di mantenere la struttura organizzativa di cui sopra e poter così fronteggiare le nuove spese conseguenti il ridimensionamento della stessa.

Va ricordato che la maggiorazione in questione sarebbe stata, inoltre, necessaria per l'incremento del fondo riserva ICO anche allo scopo di effettuare il pagamento delle indennità di liquidazione per il personale dell'organizzazione dimesso dal servizio.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la concessione, a favore dell'Organizzazione internazionale del caffè (ICO), con sede in Londra, di un contributo straordinario per l'esercizio 1972-1973 pari al controvalore in lire di \$ USA 20.520.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.500.000, si farà fronte a carico del Fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.